

Azienda Provinciale

per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento

PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO SANITA'

ACCORDO PER L'APPLICAZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DEL PART TIME TEMPORANEO PER L'ANNO 2024

Premessa:

L'art. 36, comma 3 del CCPL 8 agosto 2000, come modificato dall'art. 20 del CCPL 11 giugno 2007, prevede che la percentuale della dotazione organica complessiva da destinare al tempo parziale é calcolata con riferimento al personale in servizio a tempo indeterminato inserito nei contingenti delle categorie di cui al sistema di classificazione ed è ripartita tra i profili di ciascuna categoria in contrattazione decentrata, tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei profili stessi.

L'accordo decentrato di data 9 ottobre 2009 ha previsto:

- che la percentuale massima del 35% sia così suddivisa tra le diverse tipologie di part time: 20% part time definitivo, 7% part time temporaneo, 8% quote aggiuntive di part time temporaneo per particolari situazioni organizzative o gravi motivi;
- che il contingente del part time sia calcolato con riferimento a ciascun profilo professionale, fatta eccezione per i profili di categoria B e Bs nonché D e Ds, per i quali il conteggio è congiunto;
- che il contingente per profilo professionale sia ripartito per articolazioni organizzative fondamentali (alla data dell'accordo, le AOF erano quelle previste dalla legge provinciale n. 10 del 1993);

La definizione delle articolazioni organizzative tra cui vengono ripartite le quote part time di ciascun profilo professionale determina le liste d'attesa del part time definitivo e le graduatorie del part time temporaneo.

A seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2010 e del relativo regolamento di organizzazione, con accordo decentrato 13 marzo 2013 sono state individuate le articolazioni del nuovo modello organizzativo per la ripartizione delle quote di part time di ciascun profilo, ridefinendo così le liste d'attesa e le graduatorie.

Il successivo regolamento di organizzazione aziendale sperimentale (introdotto in attuazione dell'art. 56, comma 6 ter della legge provinciale n. 16 del 2010, adottato con deliberazione del Direttore generale n. 256 del 22 giugno 2017 e successivamente approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1183 del 21 luglio 2017) avrebbe dovuto incidere nuovamente sulla ripartizione delle quote di part time.

L'Azienda ha quindi individuato dei criteri equi di conferma o accesso al part time temporaneo per non far venir meno la possibilità di utilizzo di questo importante istituto:

- per il personale amministrativo e tecnico, formare un'unica graduatoria per ciascun profilo professionale, fatta eccezione per i profili di categoria B e Bs nonché D e Ds per i quali il conteggio è congiunto, come previsto dall'accordo decentrato 9 ottobre 2009;
- per il personale sanitario e gli OSS afferenti alle AOF, ripartire le quote per profilo in applicazione dell'accordo 13 marzo 2013 (ad eccezione del Dipartimento di prevenzione considerato unitariamente).

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 di data 27 agosto 2021 è stato superato definitivamente il modello organizzativo sperimentale e con deliberazione del Direttore generale n. 221 del 21 aprile 2022 è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione aziendale, approvato poi con deliberazione della Giunta provinciale n. 857 del 13 maggio 2022.

Alla luce di quanto sopra e in considerazione della conseguente necessità di stipulare un nuovo accordo per la ripartizione delle quote di part time di ciascun profilo professionale nell'ambito organizzativo e nell'ambito territoriale di afferenza del personale, tenuto conto della tempistica necessaria per la revisione complessiva dell'istituto del part time e preso atto del Protocollo di intesa sottoscritto tra Provincia Autonoma di Trento e Organizzazioni sindacali del comparto sanità pubblica — area delle categorie del 5 dicembre 2022, in data 22 dicembre 2022 il Direttore generale e la delegazione trattante di parte sindacale hanno sottoscritto il *Verbale di applicazione temporanea dell'istituto del part time temporaneo per l'anno 2023*.

Nel corso del corrente anno la struttura organizzativa aziendale è stata ulteriormente adeguata in relazione alle nuove esigenze. In particolare, da ultimo ciò è intervenuto con la deliberazione del Direttore generale n. 546 del 8 agosto 2023 che la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 1588 del 1° settembre 2023.

Rilevato quanto sopra, vista l'attività avviata dal gruppo di lavoro aziendale e tenuto conto che l'iter per la complessiva revisione dell'istituto contrattuale del part time da parte della contrattazione provinciale di primo livello non si è ancora concluso, si rende necessario attivare il part time temporaneo anche per l'anno 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

in data 25/09/2023

il Direttore Generale, quale titolare del potere di rappresentanza dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, dott. Antonio Ferro

le Organizzazioni sindacali firmatarie

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Quote di part time

Per l'anno 2024, in deroga transitoria a quanto previsto dall'accordo decentrato di data 9 ottobre 2009, la ripartizione della percentuale del 15% complessivo di part time temporaneo tra le diverse tipologie è la seguente:

- 12% part time temporaneo di cui all'art. 3 dell'accordo;
- 3% quote aggiuntive di part time temporaneo di cui all'art. 4 dell'accordo.

Articolo 2

Part time temporaneo

Per l'anno 2024 la ripartizione delle quote di part time temporaneo di ciascun profilo è effettuata come da criteri aziendali transitori adottati dall'anno 2018 nella fase di organizzazione sperimentale (medesimo sistema di attribuzione degli anni 2019-2022).

Visto, letto e sottoscritto,

per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari

il Direttore Generale - dott. Antonio Ferro



Per le organizzazioni sindacali

C.G.I.L.F.P.



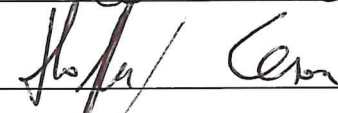
C.I.S.L. - F.P.S.



Fe.N.A.L.T.



NURSING-UP



U.I.L.-F.P.L. Sanità

